



## A.N.P.P.E. VV.F.

Associazione Nazionale Professionisti  
per la Prevenzione e le Emergenze  
Vigili del Fuoco

### Istituzione della previdenza complementare (c.d. secondo pilastro del sistema di previdenza pubblica)

La giurisprudenza ha riconosciuto la riconosciuto la necessità e l'obbligo di attuare la previdenza complementare prevista dalla L.335 del 1995, dalla legge n° 243/2004, dal D.LGS n° 252/2005 e da tutta la normativa in materia, anche in favore del personale dipendente di diritto pubblico di cui all'art. 3 D.LGS n° 165/2001.

Questo SINDACATO A.N.P.P.E. VV.F. affiderà la trattazione della documentazione degli iscritti all'Avvocato **Angelo Vittoria Antonio GIUNTA** Patrocinante in Cassazione e dinanzi le giurisdizioni superiori – specializzato in diritto amministrativo e amministrativo militare che ha formulato PER NOI “Il parere motivato semplificato diritto Amministrativo”.

Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore delucidazione.  
[segreteria.nazionale@anppevigilfuoco.it](mailto:segreteria.nazionale@anppevigilfuoco.it) – [anppevvf@gmail.com](mailto:anppevvf@gmail.com)

#### Stralci del Parere motivato diritto Amministrativo :

*L'obbligo di attuare la previdenza complementare nonché l'obbligo di assumere l'iniziativa del procedimento per la concertazione/contrattazione avente ad oggetto la realizzazione della stessa, incombeva sulle Amministrazioni in indirizzo, le quali si sono rese e sono a tutt'oggi INADEMPIENTI a tale obbligo.*

*Alla luce delle espresse considerazioni espresse sia in fatto che in diritto, possono ADERIRE AL RICORSO TUTTI I VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO E IN PENSIONE; sono esclusi i Vigili del Fuoco in servizio e in pensione che alla data del 31.12.1995, avevano maturato 18 anni di contribuzione.*